



BARACCO FORNASIERO

Circolare n. 10 del 2025

A tutti i clienti

Circolare mensile OTTOBRE 2025

1. **Concordato preventivo biennale** - Benefici derivanti dall'adesione - Crediti IVA - Esonero dall'applicazione del visto di conformità entro il limite di 70.000 euro annui
2. **Registratori telematici** - Strumenti di pagamento elettronico - Obbligo di collegamento dal 2026 - Modalità
3. **Tardiva registrazione del contratto di locazione** - Sanzioni applicabili - Chiariamenti e aggiornamento del modello RLI web
4. **Credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere** - Adeguamento delle disposizioni attuative
5. **Detrazione per interventi "edilizi"** - Decesso del contribuente - Trasferimento della detrazione agli eredi - Detenzione materiale e diretta dell'immobile
6. **Certificazioni Uniche** - Accesso da parte degli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale dei contribuenti - Modalità attuative
7. **Versamento dell'IRES premiale** - Istituzione dei codici tributo
8. **Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati** - Recupero dei crediti indebitamente compensati dal sostituto d'imposta - Codici tributo
9. **IVA erroneamente addebitata in fattura** - Riqualficazione dell'operazione - Diritto alla restituzione - Esclusione in un contesto di frode
10. **Prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica** - Opzione per il versamento dell'IVA ad opera del committente - Indicazione del soggetto solidalmente responsabile

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

11. **Rimborsi per permessi retribuiti ai dipendenti che svolgono un mandato elettivo** – Esclusione da IVA
12. **Imposta sui servizi digitali** - Introduzione del versamento in acconto - Istituzione del codice tributo - Versamento da parte dei non residenti
13. **Contrassegni sostitutivi delle marche da bollo** - Nuove caratteristiche tecniche



BARACCO FORNASIERO SRL



1	CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - BENEFICI DERIVANTI DALL'ADESIONE - CREDITI IVA - ESONERO DALL'APPLICAZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ ENTRO IL LIMITE DI 70.000 EURO ANNUI
	In risposta a una FAQ del 15.10.2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) possono beneficiare dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di crediti IVA, per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui, con un anno di anticipo rispetto ai soggetti che applicano il regime premiale ISA "ordinario".
1.1	REGIME PREMIALE PER IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE L'applicazione dei benefici di cui all'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017 (regime premiale ISA) è stata estesa, per effetto di quanto previsto dall'art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024, ai contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale; i benefici in commento si applicano a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale del contribuente che ha accettato la proposta del fisco (FAQ 25.10.2024), a differenza di quanto avviene senza adesione al CPB e con applicazione ordinaria degli ISA. Tra i benefici accordati dal regime premiale ISA figura anche l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per la compensazione o il rimborso di crediti IVA per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui.
1.2	AMBITO DI APPLICAZIONE In caso di adesione al CPB il beneficio si applica sempre con riferimento al maggior importo di 70.000,00 euro ed è anticipato di un anno rispetto a quanto previsto per il regime premiale ISA ordinario, sia per quanto riguarda il credito IVA da dichiarazione annuale (FAQ 24.2.2025), sia per quelli infrannuali (FAQ 15.10.2025). Di conseguenza, i contribuenti che hanno aderito nel 2024 al concordato preventivo per gli anni 2024-2025 possono beneficiare dell'esonero dal visto di conformità per la compensazione o il rimborso dei crediti IVA, nel limite di 70.000,00 euro annui, relativamente: al credito annuale maturato nell'anno 2024 (risultante dalla dichiarazione IVA 2025) e nell'anno 2025 (risultante dalla dichiarazione IVA 2026); ai crediti trimestrali maturati nei primi tre trimestri del 2025 e nei primi tre trimestri del 2026, risultanti dai relativi modelli TR.
2	REGISTRATORI TELEMATICI - STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO - OBBLIGO DI COLLEGAMENTO DAL 2026 - MODALITÀ
	Con il provv. 31.10.2025 n. 424470, l'Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 co. 74 e 77 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), ha definito le modalità mediante le quali gli esercenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi potranno adempiere l'obbligo di collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico.
2.1	COLLEGAMENTO PER REGISTRATORI E SERVER RT L'obbligo di collegamento tra strumenti di rilevazione dei corrispettivi e strumenti di pagamento elettronico (es. POS) è stato previsto con decorrenza dall'1.1.2026 (art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, come modificato dalla citata legge di bilancio). Il provvedimento in esame stabilisce che non sarà necessario un collegamento "fisico" tra gli strumenti, ma che questo potrà essere effettuato registrando la matricola del registratore telematico in abbinamento ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico utilizzati, mediante un servizio <i>web</i> che sarà reso disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate. Il collegamento potrà essere effettuato direttamente dai soggetti obbligati oppure tramite un soggetto con delega al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi".



2.2	COLLEGAMENTO PER LA PROCEDURA WEB Per chi trasmette i corrispettivi tramite la procedura <i>web</i> dell'Agenzia delle Entrate, il collegamento con gli strumenti di pagamento potrà avvenire all'interno della medesima procedura.
2.3	TERMINI PER IL COLLEGAMENTO DEGLI STRUMENTI Nonostante l'obbligo di collegamento decorra dall'1.1.2026, l'Agenzia delle Entrate prevede un'attuazione graduale. In particolare: per gli strumenti di pagamento che sono già nella disponibilità dell'esercente e per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, il collegamento agli strumenti di certificazione dei corrispettivi dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del suddetto servizio <i>web</i> (tale data sarà comunicata con un apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate); a regime, invece, quindi laddove il contratto di convenzionamento sia stipulato dopo il 31.1.2026, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo rispetto alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento ed entro la fine di tale mese (ad esempio, in caso di POS attivato il 1° febbraio, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal 6 aprile ed entro il 30 aprile). Variazione degli strumenti già registrati Le suddette regole previste a regime si applicano anche in caso di variazione degli strumenti già registrati.
2.4	MEMORIZZAZIONE DEI DATI DI PAGAMENTO L'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 prevede altresì che gli strumenti di rilevazione dei corrispettivi memorizzino in modo puntuale e trasmettano in modo aggregato i dati dei pagamenti elettronici. Con il provvedimento in esame viene precisato che: la memorizzazione dei dati di pagamento è effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare; i dati dei pagamenti elettronici memorizzati sono trasmessi giornalmente in forma aggregata in conformità alle specifiche tecniche previste per l'invio dei corrispettivi.
3	TARDIVA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - SANZIONI APPLICABILI - CHIARIMENTI E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO RLI WEB Con la ris. 13.10.2025 n. 56, l'Agenzia delle Entrate si allinea all'orientamento della Corte di Cassazione e, superando la precedente circ. 1.6.2011 n. 26 (§ 9), afferma che in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la sanzione prevista dall'art. 69 del DPR 131/86 <i>“deve essere commisurata all'imposta di registro calcolata, in caso di pagamento annuale dell'imposta, sull'ammontare del canone relativo alla prima annualità”</i> .
3.1	QUADRO NORMATIVO L'art. 69 del DPR 131/86, come da ultimo modificato dall'art. 20 co. 1 del DLgs. 81/2025, stabilisce che <i>“chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta [...] è punito con la sanzione amministrativa pari al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro”</i> .



3.2	LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI DI DURATA PLURIENNALE L'applicazione di tale norma alle locazioni ha comportato il dubbio se, per "imposta dovuta", si dovesse intendere: l'imposta dovuta per la prima annualità del contratto (posto che l'art. 17 del DPR 131/86 ammette il versamento annuale); oppure l'imposta dovuta per l'intera durata contrattuale, come previsto dall'art. 43 co. 1 lett. h) del DPR 131/86 (che definisce la base imponibile). A favore del secondo orientamento si era schierata l'Amministrazione finanziaria nella citata circ. 26/2011, mentre la giurisprudenza di legittimità si era schierata a favore del versamento relativo alla prima annualità (si vedano, tra le tante, Cass. 18.1.2024 n. 1981, Cass. 29.1.2024 n. 2585 e Cass. 12.1.2022 n. 717).
3.3	SANZIONI DA PARAMETRARE SULLA PRIMA ANNUALITÀ Con la ris. 56/2025, modificando il proprio precedente orientamento, l'Agenzia delle Entrate si allinea alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e chiarisce che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, la sanzione prevista dall'art. 69 del DPR 131/86 va commisurata all'imposta di registro dovuta per la prima annualità se il contribuente sceglie tale modalità di pagamento. Per le annualità successive alla prima – specifica l'Agenzia – trova applicazione la sanzione per tardivo versamento di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97 (pari al 25% per le violazioni commesse dall'1.9.2024). Inoltre, resta possibile per il contribuente accedere al ravvedimento operoso, in presenza dei relativi presupposti. Cedolare secca L'Agenzia delle Entrate precisa che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione con cedolare secca, resta dovuta solo l'imposta fissa prevista dall'art. 69 del DPR 131/86 nella misura di 250,00 euro (o 150,00 euro se la registrazione viene richiesta con un ritardo non superiore a 30 giorni).
3.4	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO RLI WEB Facendo seguito ai chiarimenti della ris. 56/2025, in data 14.10.2025 è stato rilasciato anche un aggiornamento del modello RLI <i>web</i>, che permette la registrazione tardiva del contratto facendo riferimento al nuovo calcolo delle sanzioni e del relativo ravvedimento.
3.5	ESEMPIO Ad esempio, il contratto di locazione 4+4 stipulato il 31.5.2025 (da registrare entro il 30.6.2025) con canone di locazione annuo di 12.000,00 euro, se registrato il 29.10.2025 (con un ritardo quindi di 121 giorni) comporta (senza considerare, per semplicità, l'imposta di bollo): la debenza di un'imposta di registro per la prima annualità pari a 240,00 euro (2% di 12.000,00 euro); l'applicazione di una sanzione ordinaria di 288,00 euro (120% di 240,00 euro). Per effetto del ravvedimento operoso, effettuato oltre 90 giorni ma entro un anno dalla commissione della violazione, la sanzione si riduce a un ottavo ed è quindi dovuta nella misura di 36,00 euro. Cedolare secca Se, con riferimento al medesimo contratto, fosse espressa l'opzione per la cedolare secca, la sanzione sarebbe dovuta nella misura fissa di 250,00 euro (registrazione con ritardo superiore a 30 giorni) che, per effetto del ravvedimento operoso entro un anno dalla commissione della violazione, si riduce a 31,25 euro (un ottavo).



4	CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE - ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE
	Con il DM 11.9.2025, pubblicato sul sito del Ministero del Turismo, sono state adeguate le disposizioni contenute nell'avviso pubblico 23.12.2021, relativamente al credito d'imposta per la riqualificazione e digitalizzazione delle imprese turistiche e alberghiere di cui all'art. 1 co. 1-17 del DL 6.11.2021 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte: - dal DL 27.12.2024 n. 202, in relazione al limite temporale di realizzazione degli interventi sulle cui spese è riconosciuto il credito d'imposta; - dal DL 27.1.2022 n. 4, in relazione alla cedibilità del suddetto credito d'imposta.
4.1	ELIMINAZIONE DEL LIMITE TEMPORALE PER L'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA L'art. 9 co. 1 dell'avviso pubblico del Ministero del Turismo del 23.12.2021 prevedeva che il credito d'imposta dovesse essere utilizzato <i>"a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, entro e non oltre il 31 dicembre 2025"</i>; pertanto, nell'ipotesi di non avvenuta compensazione o cessione del credito entro e non oltre il 31.12.2025, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, la facoltà di beneficiare dell'agevolazione veniva meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso. Con il DM 11.9.2025 è stato eliminato dal citato art. 9 co. 1 dell'avviso il riferimento a <i>"entro e non oltre il 31 dicembre 2025"</i>, per cui tale vincolo temporale viene meno.
4.2	MODALITÀ DI CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA Per effetto delle modifiche apportate all'art. 1 del DL 152/2021 dal DL 4/2022, il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e altri intermediari finanziari oppure di imprese di assicurazione, ferma restando l'applicazione dell'art. 122-bis co. 4 del DL 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Il DM 11.9.2025 ha recepito quanto già previsto dalla norma primaria sulle modalità di cessione del credito d'imposta anche nell'ambito dell'art. 9 co. 2 dell'avviso 23.12.2021.
5	DETRAZIONE PER INTERVENTI "EDILIZI" - DECESSO DEL CONTRIBUENTE - TRASFERIMENTO DELLA DETRAZIONE AGLI EREDI - DETENZIONE MATERIALE E DIRETTA DELL'IMMOBILE
	L'Agenzia delle Entrate, nel principio di diritto 2.10.2025 n. 7, ha fornito chiarimenti in merito alla trasferibilità delle detrazioni per interventi "edilizi" dall'originario beneficiario ai suoi eredi, al fine di garantire uniformità di interpretazione delle norme contenute: - nell'art. 16-bis co. 8 del TUIR, che riguarda la detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio, il c.d. <i>"bonus verde"</i> di cui all'art. 1 co. 12-15 della L. 205/2017 e il superbonus di cui all'art. 119 del DL 34/2020; - nell'art. 9 del DM 6.8.2020 n. 159844 (<i>"Requisiti"</i>), che riguarda la detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici.
5.1	TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE OGGETTO DEGLI INTERVENTI Se le detrazioni "edilizie" vengono fruite nella modalità naturale dello scomputo dall'imposta lorda nella dichiarazione dei redditi, il trasferimento dell'immobile che è stato oggetto degli interventi agevolati può comportare anche il trasferimento delle quote residue di detrazione non ancora fruite. In particolare, l'art. 16-bis co. 8 del TUIR ed il DM 6.8.2020 n. 159844 stabiliscono che: in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolati, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d'imposta, salvo diverso accordo tra le parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare;



	in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
5.2	TRASFERIMENTI MORTIS CAUSA In relazione al decesso dell'avente diritto, la possibilità per gli eredi di subentrare al <i>de cuius</i>, nella spettanza delle quote non ancora fruite di detrazione "edilizia" (ivi compreso il caso in cui tutte le quote siano non ancora fruite, poiché il decesso avviene nell'anno stesso di sostenimento delle spese detraibili) viene saldamente ancorata alla condizione della conservazione della detenzione materiale e diretta dell'immobile. Al riguardo il principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate 7/2025 ha precisato che, per il trasferimento del diritto di fruire della detrazione, non è necessario che l'erede abbia la detenzione materiale e diretta dell'immobile al momento di apertura della successione. La condizione della detenzione materiale e diretta dell'immobile da parte dell'erede deve infatti essere verificata anno per anno, con possibilità che, per alcuni anni, la corrispondente quota di detrazione residua non possa essere fruita dall'erede e che per altri possa invece essere fruita. Come ricordato dall'Amministrazione finanziaria (nel principio di diritto 7/2025 ma anche nella risposta a interpello 22.12.2022 n. 594), la condizione della "detenzione diretta" deve sussistere ininterrottamente per l'intero anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e per l'intero immobile, con la conseguenza che, nel caso di locazione a terzi di una parte soltanto dell'immobile e/o per una parte soltanto dell'anno, la quota annuale di detrazione corrispondente a quella annualità non può essere fruita.
6	CERTIFICAZIONI UNICHE - ACCESSO DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI DELEGATI ALLA CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE DEI CONTRIBUENTI - MODALITÀ ATTUATIVE
	Con il provv. 20.10.2025 n. 390142, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono richiedere e acquisire, anche massivamente, i dati delle Certificazioni Uniche dei soggetti dai quali siano stati delegati alla consultazione del relativo Cassetto fiscale. Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell'art. 23 del DLgs. 8.1.2024 n. 1, il quale prevede un rafforzamento dei contenuti conoscitivi del Cassetto fiscale.
6.1	RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE Gli intermediari (professionisti abilitati, CAF o altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98) possono quindi trasmettere all'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un <i>file</i> contenente la richiesta dei dati delle Certificazioni Uniche dei contribuenti per i quali risultano delegati alla consultazione del Cassetto fiscale, in cui sono indicati: - il codice fiscale dell'intermediario che effettua la richiesta; - l'elenco dei codici fiscali dei soggetti di cui si richiede lo scarico delle Certificazioni Uniche e l'anno di riferimento delle stesse. Il <i>file</i> di richiesta: - è predisposto tramite l'apposito <i>software</i> reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, oppure con altri strumenti purché sia conforme alle specifiche tecniche allegate al provvedimento in esame; - deve essere verificato utilizzando il <i>software</i> di controllo reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, e successivamente trasmesso. A fronte della ricezione di un <i>file</i> di richiesta il sistema telematico assegna allo stesso un identificativo (protocollo telematico) e fornisce un esito di avvenuta acquisizione ovvero di mancata acquisizione.



BARACCO FORNASIERO

	Entro tre giorni dalla ricezione dell'esito di avvenuta acquisizione del <i>file</i> di richiesta, il sistema fornisce, nella sezione "Ricevute" dell'area riservata, un <i>file</i> di ricevuta, identificato dallo stesso protocollo telematico del <i>file</i> di richiesta, con l'esito dei controlli operati su ciascuna delle richieste in esso contenute. Controlli I dati di ciascuna Certificazione Unica richiesta sono infatti forniti all'intermediario solo a fronte della positiva verifica che la delega alla consultazione del Cassetto fiscale del soggetto titolare della Certificazione sia attiva alla data di acquisizione del <i>file</i> di richiesta.
6.2	FILE DI RISPOSTA CONTENENTE LE CERTIFICAZIONI UNICHE Per ciascun <i>file</i> di richiesta acquisito viene predisposto un <i>file</i> di risposta: - contenente i dati delle Certificazioni Uniche richieste e relativi alle posizioni che abbiano superato i controlli; - che è reso disponibile nell'area riservata entro 5 giorni dalla data della richiesta; - che rimane disponibile per i successivi 10 giorni.
6.3	MISURE DI SICUREZZA L'acquisizione, anche massiva, delle Certificazioni Uniche dei contribuenti deleganti è garantita da misure che prevedono un sistema di identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati al servizio di scarico dei dati. L'Agenzia delle Entrate procede al tracciamento degli accessi effettuati sui propri sistemi da parte di ciascun intermediario, con indicazione dei tempi e della tipologia di operazioni svolte, predisponendo appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi. Il contribuente: - consultando il proprio Cassetto fiscale, può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati delle Certificazioni Uniche; - è informato che è stata effettuata una richiesta di acquisizione dei dati delle Certificazioni Uniche anche attraverso una notifica tramite la "App IO".
6.4	ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA Per il primo anno, la suddetta procedura sarà applicabile, in via sperimentale, esclusivamente in relazione alle Certificazioni Uniche 2025, relative all'anno d'imposta 2024. Con un apposito avviso dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sul relativo sito internet, verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per l'invio della richiesta e per l'acquisizione dei dati in esame.
7	VERSAMENTO DELL'IRES PREMIALE - ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO Con la ris. 17.10.2025 n. 57, l'Agenzia delle Entrate ha istituito appositi codici tributo per i versamenti della c.d. "IRES premiale" e stabilito le modalità di compilazione dei modelli F24 ed F24 EP. L'"IRES premiale", disciplinata dall'art. 1 co. 436 - 444 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) e dal DM 8.8.2025, si sostanzia in una riduzione dell'aliquota dal 24% al 20%, applicabile: - per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, quindi il periodo d'imposta 2025 per i soggetti "solari"; - nei confronti dei soggetti IRES che rispettano le seguenti condizioni: - una quota non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2024 deve essere accantonato ad apposita riserva; - un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023, deve essere destinata a investimenti "qualificati" (beni strumentali materiali e immateriali 4.0, indicati negli Allegati A e B alla L. 232/2016, nonché beni oggetto del



BARACCO FORNASIERO

	<i>bonus</i> investimenti transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024, con riduzione dei consumi energetici); in ogni caso, gli investimenti devono essere di ammontare non inferiore a 20.000,00 euro; un incremento occupazionale e l'assenza di ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).
7.1	VERSAMENTO CON IL MODELLO F24 Per consentire il versamento dell'IRES premiale mediante il modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: “2048”, denominato “<i>IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione</i>”; “2049”, denominato “<i>IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Saldo</i>”. In sede di compilazione del modello F24: - i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; - nel campo “Anno di riferimento” va indicato l'anno d'imposta per il quale si effettua il versamento, nel formato “AAAA”; - in relazione al codice tributo “2049”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” va valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un'unica soluzione, nel campo va indicato “0101”. Sulla base di quanto stabilito dalla ris. Agenzia delle Entrate 17.10.2025 n. 57, sembra quindi doversi ritenere che i contribuenti i quali, all'atto del pagamento della seconda o unica rata dell'acconto IRES relativo al 2025 (scadente l'1.12.2025 per i soggetti “solari”, in quanto il 30.11.2025 cade di domenica), siano già certi di applicare l'agevolazione, debbano effettuare il versamento dell'acconto con il codice tributo “2048” e non con quello proprio dell'IRES ordinaria (“2002”).
7.2	VERSAMENTO CON IL MODELLO F24 EP Per consentire il versamento dell'IRES premiale mediante il modello F24 Enti pubblici (F24 EP), invece, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: “204E”, denominato “<i>IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione</i>”; “205E”, denominato “<i>IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Saldo</i>”. In sede di compilazione del modello F24 EP: - i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; - nel campo “riferimento A”: - per il codice tributo “205E”, vanno indicate le informazioni relative all'eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un'unica soluzione deve essere indicato “0101”; - per il codice tributo “204E”, non va indicato nessun valore; - nel campo “riferimento B”, va indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”; - i campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.



8	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - RECUPERO DEI CREDITI INDEBITAMENTE COMPENSATI DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA - CODICI TRIBUTO
	Con la ris. 6.10.2025 n. 51, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 ed F24 EP, delle somme dovute dal sostituto d'imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 1 e 3 del DL 5.2.2020 n. 3 conv. L. 2.4.2020 n. 21, indebitamente utilizzato in compensazione.
8.1	RECUPERO DA PARTE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO EROGATO Il suddetto trattamento integrativo, che viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti e assimilati in via automatica dal sostituto d'imposta, è recuperato dallo stesso sostituto mediante un corrispondente credito da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97. Al fine di effettuare la suddetta compensazione, la ris. Agenzia delle Entrate 26.6.2020 n. 35: ha istituito i codici tributo da indicare nei modelli F24 ed F24 EP (enti pubblici); ha fornito le istruzioni di compilazione di tali modelli.
8.2	RECUPERO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CREDITO INDEBITAMENTE COMPENSATO Qualora il sostituto d'imposta abbia indebitamente utilizzato in compensazione, in tutto o in parte, il credito in esame, l'Agenzia delle Entrate emana l'atto di cui all'art. 38- <i>bis</i> del DPR 600/73 per il relativo recupero. Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso, senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del DLgs. 241/97. Codici tributo per il versamento mediante il modello F24 o F24 EP Per consentire quindi il versamento, tramite il modello F24 (o il modello F24 EP), delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: "7909" ("700E" per il modello F24 EP), denominati " <i>Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale</i> "; "7910" ("701E" per il modello F24 EP), denominati " <i>Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta - Sanzione - Controllo sostanziale</i> ". Compilazione del modello F24 Per quanto concerne la compilazione del modello F24: i suddetti codici tributo "7909" e "7910" sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; nei campi "codice ufficio" e "codice atto" vanno riportate le informazioni indicate all'interno del provvedimento notificato dall'Agenzia delle Entrate; nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA"; il campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif" non va compilato. Compilazione del modello F24 EP Per quanto concerne invece la compilazione del modello F24 EP: i suddetti codici tributo "700E" e "701E" sono esposti nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati";



BARACCO FORNASIERO

	nei campi “codice ufficio” e “codice atto” vanno riportate le informazioni indicate all’interno del provvedimento notificato dall’Agenzia delle Entrate; il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”; il campo “riferimento A” non va compilato.
9	IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA IN FATTURA - RIQUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - ESCLUSIONE IN UN CONTESTO DI FRODE
	Con la ris. 3.10.2025 n. 50 (sostituita e ripubblicata il 7.10.2025), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la restituzione dell’IVA, ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72, non è ammessa qualora, “<i>in un contesto di frode</i>”, il rapporto contrattuale fra le parti venga riclassificato, a seguito dell’attività di controllo.
9.1	RESTITUZIONE DELL’IMPOSTA NON DOVUTA L’art. 30-ter del DPR 633/72 prevede che laddove l’Amministrazione finanziaria accerti, in via definitiva, l’applicazione di un’IVA non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, la domanda di restituzione possa essere “<i>presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa</i>” (art. 30-ter co. 2). La restituzione dell’imposta è tuttavia esclusa nell’ipotesi in cui “<i>il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale</i>” (art. 30-ter co. 3). L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la disposizione, nel rispetto della neutralità dell’IVA, garantisce al cedente o al prestatore di vedersi rimborsata l’imposta inizialmente versata all’Erario (si veda la risposta a interpello 11.3.2024 n. 66). È necessario, tuttavia, che il suddetto cedente/prestatore abbia preliminarmente restituito l’imposta indebita al cessionario/committente, il quale, a sua volta, la deve versare all’Erario qualora avesse beneficiato della detrazione.
9.2	RIQUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE IN UN CONTESTO DI FRODE FISCALE Nella ris. 50/2025 viene esaminata l’ipotesi di riclassificazione di un rapporto contrattuale operata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo. Si contesta alle parti il fatto che le prestazioni poste in essere non siano riconducibili ad un appalto di servizi, imponibile ai fini IVA, quanto piuttosto ad una somministrazione di lavoro. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la restituzione dell’imposta non è ammissibile se la riqualificazione che ha comportato l’impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, collegata alle prestazioni afferenti al contratto “<i>asseritamente ritenuto di appalto</i>”, è stata accertata “<i>in un contesto di frode</i>”. Da quanto sopra si può tuttavia dedurre che il rimborso dovrebbe essere consentito nel caso in cui l’errata applicazione dell’IVA consegua a una non corretta qualificazione del rapporto contrattuale che non abbia intenti fraudolenti.
10	PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A IMPRESE DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE MERCI E LOGISTICA - OPZIONE PER IL VERSAMENTO DELL’IVA AD OPERA DEL COMMITTENTE - INDICAZIONE DEL SOGGETTO SOLIDALMENTE RESPONSABILE
	L’art. 1 co. 59 - 63 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto un regime transitorio opzionale in base al quale il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica può essere effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore. Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 9 del DL 17.6.2025 n. 84 conv. L. 30.7.2025 n. 108, l’opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra l’appaltatore e i subappaltatori. A seguito dell’esercizio dell’opzione in esame, che avviene mediante l’invio all’Agenzia delle Entrate dell’apposito modello approvato con il provv. 28.7.2025 n. 309107, il prestatore/subappaltatore rimane comunque solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	Al fine di evidenziare il soggetto solidalmente responsabile, con la ris. Agenzia delle Entrate 7.10.2025 n. 53 sono state previste apposite indicazioni nel modello F24.
10.1	CODICE TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 Per il versamento con il modello F24 dell'IVA in esame, da parte del committente o appaltatore/subappaltante, la ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2025 n. 47 ha istituito il codice tributo "6045", denominato <i>"IVA - inversione contabile settore logistica - regime opzionale di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207"</i> . In sede di compilazione del modello F24: • il suddetto codice tributo "6045" deve essere esposto nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento" devono essere indicati, rispettivamente, il mese e l'anno d'imposta per il quale si effettua il pagamento, nei formati "00MM" e "AAAA".
10.2	INDICAZIONE NEL MODELLO F24 DEL SOGGETTO SOLIDALMENTE RESPONSABILE La citata ris. Agenzia delle Entrate 7.10.2025 n. 53, fermo restando quanto sopra indicato dalla precedente ris. 47/2025, ha istituito lo specifico codice identificativo "66", denominato <i>"Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica"</i> , per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. Nella sezione "Contribuente" del modello F24 devono infatti essere indicati: - nei relativi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del committente o dell'appaltatore che effettua il versamento; - nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile (prestatore o subappaltatore); - nel campo "codice identificativo", il suddetto codice "66".
11	RIMBORSI PER PERMESSI RETRIBUITI AI DIPENDENTI CHE SVOLGONO UN MANDATO ELETTIVO - ESCLUSIONE DA IVA
	Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.10.2025 n. 261 è stato precisato che non si applica l'IVA alle somme rimborsate dall'ente locale al datore di lavoro, per le ore di permesso retribuito concesse al dipendente il quale svolge un mandato elettivo.
11.1	QUADRO NORMATIVO L'art. 80 del DLgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, TUEL) prevede che tali somme sono "esenti" da IVA ai sensi dell'art. 8 co. 35 della L. 67/88. Quest'ultima disposizione, abrogata dall'art. 16-ter co. 1 del DL 131/2024 (conv. L. 166/2024), stabiliva che non fossero rilevanti ai fini IVA <i>"i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo"</i> .
11.2	DIFFERENZA CON IL DISTACCO DI PERSONALE Seppure il predetto art. 80 del TUEL rinvii indirettamente ai prestiti o distacchi di personale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fattispecie in esame è da considerare diversa. Inoltre, non sussistono le condizioni affinché l'operazione possa essere qualificata come una prestazione di servizi a titolo oneroso, in quanto non sussiste un nesso di reciprocità fra le prestazioni dedotte nel rapporto che lega le parti.

BARACCO FORNASIERO SRL



12	IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI - INTRODUZIONE DEL VERSAMENTO IN ACCONTO - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO - VERSAMENTO DA PARTE DEI NON RESIDENTI
	L'art. 1 co. 35 - 50 della L. 30.12.2018 n. 145 e il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2021 n. 13185 hanno istituito e disciplinato l'imposta sui servizi digitali (<i>Digital Services Tax</i>, DST, c.d. "<i>web tax</i>"). L'art. 1 co. 21 e 22 della L. 30.12.2024 n. 207 ha modificato la disciplina dell'imposta sui servizi digitali, introducendo un versamento in acconto: pari al 30% dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente; da effettuare entro il 30 novembre. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo. A seguito dell'introduzione del versamento in acconto, la ris. Agenzia delle Entrate 7.10.2025 n. 55 ha stabilito: i codici tributo da utilizzare per il versamento con il modello F24; le modalità di versamento per i soggetti non residenti non titolari di un conto corrente italiano.
12.1	CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO CON IL MODELLO F24 Per effettuare il versamento con il modello F24 dell'acconto dell'imposta sui servizi digitali è stato istituito il codice tributo "2703", denominato "<i>Imposta sui servizi digitali - Acconto - articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre 2024, n. 207</i>". Per il versamento a titolo di saldo, si continua ad utilizzare il codice tributo "2700", istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 1.3.2021 n. 14, che viene ridenominato "<i>Imposta sui servizi digitali - Saldo - articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre 2024, n. 207</i>".
12.2	MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24: - i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; - nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA". • Versamento effettuato dal rappresentante fiscale o dalla società designata Nel caso in cui il pagamento dell'imposta sia effettuato dal rappresentante fiscale del soggetto passivo, oppure dalla società designata dal soggetto passivo, nella sezione "CONTRIBUENTE" del modello F24 devono essere indicati: - nel campo "CODICE FISCALE", il codice fiscale del soggetto passivo; - nel campo "CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale del rappresentante fiscale o della società designata che effettua il pagamento, titolare del conto di addebito; - nel campo "codice identificativo", il codice "72".
12.3	VERSAMENTO MEDIANTE BONIFICO PER I SOGGETTI NON RESIDENTI I soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento mediante il modello F24, effettuano il versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sui servizi digitali mediante bonifico in euro: a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT62J0100003245BE00000002PV); indicando, quale causale del bonifico, il codice fiscale, il codice tributo e l'anno di riferimento.



BARACCO FORNASIERO

13	CONTRASSEGNI SOSTITUTIVI DELLE MARCHE DA BOLLO - NUOVE CARATTERISTICHE TECNICHE
	Con il provv. 20.10.2025 n. 390267, l'Agenzia delle Entrate ha approvato: - le nuove caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo (indicate nell'allegato A); - le nuove caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari convenzionati (es. rivenditori di generi di monopolio) e l'Agenzia stessa (riportate nell'allegato B). • Il provvedimento è motivato dall'esigenza di incrementare i presidi di sicurezza uniformandoli agli attuali <i>standard</i> dell'Agenzia delle Entrate, attraverso la definizione della nuova architettura <i>hardware</i> e <i>software</i> di base dei dispositivi di stampa dei contrassegni sostitutivi delle marche da bollo dotati di più elevati <i>standard</i> tecnologici e di sicurezza, che saranno resi disponibili, in modo incrementale, a tutti gli intermediari convenzionati per il rilascio dei citati contrassegni. • Il provvedimento in esame sostituisce integralmente i precedenti provvedimenti del 5.5.2005 e del 12.1.2015 n. 2556.

Fonte: Eutekne

BARACCO FORNASIERO SRL